

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3624 del 29/07/2019
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUA AI SENSII DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 Ditta MODULA Spa Casalgrande
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3715 del 26/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventinove LUGLIO 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.34511/2018

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "MODULA Spa" - Casalgrande.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta "**MODULA Spa**" avente sede legale in comune di **Fiorano Modenese - Via Ghiarola Vecchia n.73** - Provincia di Modena, relativa allo stabilimento concernente l'attività di **produzione/assemblaggio magazzini automatici verticali in carpenteria** ubicato in comune di **Casalgrande - Via San Lorenzo n.41 – Loc. Salvaterra** - Provincia di Reggio Emilia, acquisita da ARPAE al protocollo n.PGRE/15424 del 21/11/2018;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- modifica dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art. 4 commi 1 e 2 del D.P.R. n.227/2011; art.10, comma 4 della L.R. n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Scandiano con atto PGRE/16469 del 13/12/2018;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Casalgrande in data 18/04/2019 al PG/62598;
- il nulla osta del Comune di Casalgrande del 25/06/2019, acquisito al PG 100677 del 26/06/2019, redatto sulla base del parere di IRETI Spa RT009420-2019-P, in merito allo scarico in pubblica fognatura;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio

da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152)”;

- D.G.R. n.1860/2006 “Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005”;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere al rilascio dell’autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

DETERMINA

1) di adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l’impianto della Ditta “**MODULA Spa**” ubicato nel comune di **Casalgrande - Via San Lorenzo n.41 – Loc. Salvaterra** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/2006.
Rumore	Comunicazione relativa all’impatto acustico

2) che la presente sostituisce l’Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2018-5697 del 5/11/2018 rettificata successivamente con DET-AMB-2018-5753 dell’8/11/2018 e DET-AMB-2018-6572 del 13/12/2018;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l’esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art.269 del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 2 - Scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/2006.**
- **Allegato 3 - Comunicazione relativa all’impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell’Autorità Sanitaria ai sensi dell’art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"MODULA Spa"** è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **produzione/assemblaggio magazzini automatici verticali in carpenteria** nell'impianto ubicato in Comune di **Casalgrande - Via San Lorenzo n.41 – Loc. Salvaterra** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate

EMISSIONE N.2 – SALDATURA A RESISTENZA (PUNTATURA – SIR1)
 EMISSIONE N.4 – SALDATURA A RESISTENZA (PUNTATURA – SIR2) + N.2 BANCHI PRE-PUNTATURA MANUALE
 EMISSIONE N.11 – SALDATURA A RESISTENZA (PUNTATURA – SIR3)
 EMISSIONE N.14 – TAGLIO LASER LAMIERE
 EMISSIONE N.15 – ISOLA ROBOT PRE-PUNTATURA
 EMISSIONE N.16 – TAGLIO LASER TUBI/PROFILATI
 EMISSIONE N.17 – ISOLA ROBOT SALDATURA A FILO
 EMISSIONE N.18 – ISOLA ROBOT SALDATURA A FILO
 EMISSIONE N.19 – TAGLIO LASER TUBI/PROFILATI

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (**3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata**) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **30 Settembre 2019** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **7 Ottobre 2019**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore

proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E2	SALDATURA RESISTENZA (PUNTATURA – SIR1) A	7500	10	24	Materiale particellare	< 10	(*)
E4	SALDATURA RESISTENZA (PUNTATURA – SIR2) + N.2 BANCHI PRE-PUNTATURA MANUALE A	7650	10	24	Materiale particellare	< 10	(*)
E11	SALDATURA RESISTENZA (PUNTATURA – SIR3) A	7500	10	24	Materiale particellare	< 10	(*)
E12	TAGLIO LASER LAMIERE	5400	11	24	Materiale particellare	< 10	
E13	CUCINA/MENSA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E14	TAGLIO LASER LAMIERE	5400	11	24	Materiale particellare	< 10	(**) Ex E6
E15	ISOLA ROBOT PRE-PUNTATURA	7500	10	8	Materiale particellare	< 10	
E16	TAGLIO LASER TUBI/PROFILATI	1000	15	24	Materiale particellare	< 10	(**) Ex E5
E17	ISOLA ROBOT SALDATURA A FILO	6500	15	16	Materiale particellare	< 10	(**) Ex E7
E18	ISOLA ROBOT SALDATURA A FILO	6500	15	16	Materiale particellare	< 10	
E19	TAGLIO LASER TUBI/PROFILATI	1000	15	24	Materiale particellare	< 10	

(*) Per tale emissione, trattandosi di solo aumento delle ore di funzionamento senza alcuna modifica delle sue caratteristiche tecniche e tenuto conto che è già stata autorizzata e sottoposta da parte della Ditta a procedure di autocontrollo, la stessa è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs.152/06.

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
(**) Per tale emissione, trattandosi di rinumerazione e spostamento all'interno dello stabilimento della medesima senza alcuna modifica delle sue caratteristiche tecniche e tenuto conto che è già stata autorizzata e sottoposta da parte della Ditta a procedure di autocontrollo, la stessa è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.							

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate e del materiale particellare devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;
- 2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una periodicità almeno annuale per l'emissione n.2 – 4 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 - 19.
- 3) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.
- 4) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 5) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/15424 del 21/11/2018.
- 6) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 7) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 8) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 9) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:
 - a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
 - b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/2006.

L'insediamento attualmente autorizzato (corpo di fabbrica 1 corpo di fabbrica 2) è costituito da:

- Rete fognaria delle acque meteoriche;
- Rete fognaria delle acque nere.

La rete fognaria aziendale delle acque nere raccoglie i reflui domestici provenienti dai servizi igienici, mensa/cucina e spogliatoi aziendali. Tali reflui, previo pretrattamento con fossa biologica e degrassatore (mensa/cucina), sono poi convogliati verso il recettore comunale delle acque nere in due diversi punti di scarico:

- punto di scarico S1, sul fronte Nord (scarico costituito solo acque reflue domestiche);
- punto di scarico S3, sul fronte Est. Tale scarico è costituito inoltre dalle acque reflue provenienti dall'addolcitore della centrale termica (9 mc/anno) e le acque di condensa generate dai compressori d'aria (1mc/anno) a servizio del corpo di fabbrica n.2.

La rete fognaria aziendale delle acque meteoriche raccoglie le acque dei piazzali e i pluviali del fabbricato con recapito finale in pubblica fognatura bianca attraverso i punti di scarico S2, S4 e S5 come indicati in planimetria.

L'oggetto della richiesta di modifica è dovuta alla realizzazione di un nuovo Corpo di Fabbrica ("Modula 3" con tettoia di collegamento al Corpo di fabbrica n.2) con conseguente realizzazione di un nuovo sistema fognario, a servizio del nuovo fabbricato, per la raccolta delle acque meteoriche delle coperture e dei piazzali (nuovi punti di scarico scarico S6 ed S7). Inoltre è stata realizzata fognatura per il collettamento all'esistente punto di scarico S3 delle acque reflue domestiche dei servizi igienici, dei reflui generati dai compressori (1 mc/anno) e addolcitore (9 mc/anno) provenienti dal nuovo corpo di fabbrica n.3.

Complessivamente il totale dei reflui provenienti dai compressori e dagli addolcitori recapitati in fognatura tramite S3 è: 9 mc/aa per l'addolcitore esistente (corpo di fabbrica 2) + 9 mc/aa per addolcitore di nuova installazione in corpo di fabbrica 3; 1 mc/aa di condensa generata dai compressori esistenti (corpo di fabbrica 2) + 1 mc/aa di condensa generata dai nuovi compressori a servizio del corpo di fabbrica n.3

Il lavaggio dei pavimenti dell'intero stabilimento viene effettuato con una apposita macchina che utilizza acqua e detersivi. Il refluo industriale che ne deriva non viene scaricato in pubblica fognatura bensì stoccato in apposito serbatoio per il successivo smaltimento presso ditte specializzate.

La planimetria di riferimento, allegata alla domanda di autorizzazione, è la Tavola 12 "planimetria scarichi idrici D.Lgs 152/06 – DPR 59/13" datata 30/10/2018.

Prescrizioni per scarico S3

1. Gli effluenti scaricati in pubblica fognatura dovranno essere conformi ai valori limite fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003.
2. il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale addetto ai controlli ai sensi del Regolamento di fognatura e depurazione.
3. Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.

5. I limiti di accettabilità stabiliti dal presente parere non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
6. E' vietato lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
7. I fanghi prodotti dagli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti secondo la normativa vigente in materia di rifiuti.
8. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
9. Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs. n. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Prescrizioni per scarichi S2, S4, S5, S6, S7

1. I pozzetti di ispezione devono essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Devono essere accessibili al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
2. É vietato, ai sensi del vigente Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, utilizzare le condotte, le caditoie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dalle acque meteoriche.
3. I reticoli fognari interni e relativi pozzetti/griglie, devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
4. Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs. n. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le altre disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla previsione di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, risulta che, a seguito degli interventi oggetto di modifica, l'attività svolta rispetterà:

- i limiti assoluti di immissione diurni e notturni in ambiente esterno presso tutti i ricettori considerati;
- i limiti differenziali in ambiente abitativo diurni e notturni presso tutti i ricettori considerati

Pertanto l'attività svolta è acusticamente compatibile con i valori limite previsti dalla normativa vigente.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.